

**REGOLAMENTO IGEI PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

- 1.1** Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento esecutivo ed attuativo emanato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, disciplina le modalità e le procedure per l'acquisto in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'IGEI S.p.A., di seguito denominata "IGEI".
- 1.2** Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo dei processi di acquisto in tempi contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- 1.3** Il riparto delle competenze, nell'ambito dei singoli affidamenti, tra Direzione IGEI ed Uffici Periferici, è regolato dall'art. 5 del regolamento generale IGEI per l'affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi.

Articolo 2

Modalità di esecuzione

- 2.1** Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate:
- a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
- 2.2** Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'IGEI o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- 2.3** Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a soggetti terzi, esterni all'IGEI.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1** Il ricorso alle procedure di spese in economia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è consentito nelle sole ipotesi e per gli importi indicati ai successivi artt. 4 e 5 .
- 3.2** Gli importi indicati agli artt. 4 e 5 sono adeguati in relazione alle modifiche delle relative soglie di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/06, con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del medesimo decreto.
- 3.3** Nessuna prestazione di lavori, beni o servizi potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Articolo 4

Lavori realizzabili in economia

- 4.1** Il ricorso all'affidamento in economia di lavori è ammesso nelle seguenti ipotesi e per importi singolarmente non superiori a €. 200000,00 al netto dell'IVA:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di gara, aperte o ristrette, previste dal D.lgs 163/06;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
- 4.2** Per i lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del D.lgs 163/06, l'affidamento in economia è consentito entro il limite di euro 300.000, al netto dell'IVA, per ogni singolo intervento oltre che nei casi previsti al precedente art. 4.1, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.

- 4.3** I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00 al netto dell'IVA.
- 4.4** I costi della sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 163/06 concorrono alla determinazione dei limiti di importo di cui al presente articolo.

Articolo 5

Beni e servizi acquisibili in economia

- 5.1** E' ammesso il ricorso all'affidamento in economia per l'acquisizione dei beni e servizi individuati con apposita determinazione della Direzione IGEI ed indicati negli allegati A) e B) al presente Regolamento, per voci di spesa di importo singolarmente non superiore a € 193.000,00, al netto dell'IVA.
- 5.2** Fermo restando il limite di importo indicato al precedente art. 5.1, il ricorso alla acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Articolo 6

Responsabile del procedimento

- 6.1** Per ogni procedimento finalizzato alla acquisizione di lavori, beni o servizi in economia, verrà individuato un responsabile del procedimento nell'ambito del

competente Ufficio Periferico IGEl, in base a quanto previsto dalla vigente normativa e nel Regolamento generale IGEl per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

6.2 Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nelle lettere di invito a presentare offerta.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Articolo 7

Modalità di affidamento

7.1 Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

7.2 In tal caso, il responsabile del procedimento procederà all'individuazione del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, scelto fra soggetti di fiducia esperti nella materia oggetto di affidamento.

7.3 Ove necessario, anche in ragione della natura e dell'entità della prestazione, il responsabile del procedimento potrà procedere alla consultazione di più soggetti di fiducia, acquisendo i relativi preventivi di offerta.

PARTE III

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 200.000,00 E DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 193.000,00

Articolo 8

Modalità di affidamento

8.1 Per l'acquisizione di lavori di importo compreso tra € 40.000,00 e 200.000,00 IVA esclusa e di servizi o forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e 193.000,00 IVA esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

8.2. Gli operatori da consultare sono individuati sulla base di indagini di mercato ai sensi del successivo art. 9, ovvero tramite l'elenco di operatori predisposto con le modalità di cui al successivo art. 10.

Per ciascuna procedura di affidamento il responsabile del procedimento ha facoltà di invitare a presentare offerta sia soggetti rientranti nell'elenco di operatori eventualmente predisposto, sia soggetti individuati in base ad indagine di mercato.

Articolo 9

Indagine di mercato

9.1 L'indagine di mercato viene svolta tramite pubblicazione di un avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'IGEI, nel quale viene fornita una succinta descrizione degli elementi essenziali della prestazione che si intende acquisire e dei requisiti richiesti all'affidatario, nonché delle modalità e dei termini entro i quali gli operatori economici interessati possono prendere contatto con gli Uffici competenti.

9.2 Le indagini di mercato possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010.

9.3 Tra coloro che ne abbiano fatto richiesta nei termini previsti, il responsabile del procedimento provvederà ad individuare, sulla base del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché tenuto conto dei requisiti e delle esperienze dichiarate dai richiedenti e della natura della prestazione, gli operatori economici da invitare a presentare offerta.

Articolo 10

Elenco degli operatori

10.1 IGEI potrà decidere di formare un apposito elenco aperto di operatori economici, suddiviso per categorie merceologiche. A tale scopo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'IGEI, un avviso con il quale si rende nota l'intenzione di

procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure selettive per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, indicando i requisiti a tal fine occorrenti.

10.2 Nel predetto avviso, gli operatori interessati ad essere inseriti nell'elenco, verranno invitati a presentare apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti di moralità, di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.

All'elenco potranno essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.

10.3 Successivamente alla formazione dell'elenco, gli operatori economici non presenti nell'elenco potranno presentare richiesta di iscrizione in qualsiasi momento. Gli operatori iscritti nell'elenco potranno chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria merceologica di iscrizione, mediante apposita istanza corredata dalla occorrente documentazione attestante la sussistenza degli occorrenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.

10.4 L'elenco degli operatori verrà aggiornato con cadenza almeno annuale, con modalità atte a verificare la permanenza della idoneità degli operatori iscritti ed al fine di consentire la iscrizione di nuovi operatori e la modifica delle categorie di iscrizione; a tal fine il responsabile del procedimento procederà a dare idonea pubblicità dell'esigenza di procedere all'aggiornamento dell'elenco.

10.5 Una volta formato l'elenco, l'individuazione degli operatori da consultare avverrà, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base della categoria merceologica d'iscrizione.

10.6 In ogni caso, l'iscrizione nell'elenco non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia, restando ferma ed impregiudicata la facoltà del responsabile del procedimento di procedere, anche nell'ambito della medesima procedura, mediante consultazione di operatori economici non inseriti nell'elenco predetto.

Articolo 11

Invito a presentare offerta

11.1 Il responsabile del procedimento provvederà ad inviare ad un numero di operatori economici pari almeno a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, apposita lettera di invito a formulare offerta.

11.2 La lettera di invito a presentare offerta contiene di regola:

- a) l'indicazione dell'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche, l'importo massimo previsto;
- b) l'indicazione delle eventuali garanzie richieste;
- c) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- d) l'indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione;
- e) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida;
- f) l'indicazione della misura delle penali, determinate in conformità alla normativa vigente;
- g) l'indicazione dei termini di pagamento;
- h) l'informazione circa l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- i) l'indicazione dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti;
- j) l'indicazione del termine per la ricezione delle offerte nonché l'indirizzo al quale le stesse dovranno essere fatte pervenire ed il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- k) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento;
- l) l'indicazione del codice identificativo della gara ("C.I.G.") e, ove richiesto, del codice unico di progetto "C.U.P."
- m) tutti gli ulteriori elementi ritenuti necessari;

11.3 Le lettere di invito e le ulteriori comunicazioni possono essere trasmesse agli operatori economici tramite posta, ovvero tramite telefax o per via elettronica nel

rispetto delle vigenti disposizioni normative.

- 11.4** Il termine per la ricezione delle offerte verrà stabilito tenuto conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario a presentare l'offerta e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non sarà di norma inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di invio dell'invito.

Articolo 12

Criteri di valutazione delle offerte

- 12.1** La valutazione delle offerte presentate e l'individuazione della migliore offerta avviene in base al criterio del prezzo più basso o in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 12.2** Il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara o mediante offerta a prezzi unitari.
- 12.3** L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto (quali a titolo esemplificativo, il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione)
- 12.4** Il responsabile del procedimento individua, tra quelli indicati al precedente art. 12.1 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il criterio ritenuto più adeguato in relazione alle caratteristiche della prestazione e provvede ad indicare il criterio prescelto nella lettera di invito e degli altri occorrenti elementi.
- 12.5** L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate dalla commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 13. Ove venga scelto il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte possono essere eseguiti dal responsabile del procedimento.
- 12.6** Le operazioni di valutazione e di scelta delle offerte vengono opportunamente verbalizzate.
- 12.7** L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato dalla Commissione o dal responsabile del procedimento attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del D.lgs 163/06, ci si può avvalere dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.lgs 163/06.

- 12.8** Nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, il responsabile del procedimento può dare corso all'affidamento qualora l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente, fatto salvo il caso che nella lettera di invito sia stata espressamente esclusa tale possibilità.

Articolo 13

Commissione

- 13.1** In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dagli artt. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché 120 e 282 del D.P.R.n. 207/2010, la valutazione delle offerte viene compiuta da una apposita Commissione all'uopo nominata dal competente organo della IGEEI composta in numero dispari e formata da soggetti idonei a valutare la natura dei lavori, beni o servizi da acquisire.
- 13.2** Delle operazioni della commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i commissari, che viene trasmesso al responsabile del procedimento con l'indicazione del nominativo del soggetto risultato aggiudicatario e degli elementi della relativa offerta.

PARTE IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

Articolo 14

- 14.1.** Ai sensi dell'articolo 267, comma 10, del DPR 207/2010 i seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore a 20.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati in base all'art. 125 comma 11 del D.lgs 163, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo del medesimo Codice:
- redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
 - attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;

- direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

14.2. Per corrispettivi uguali o superiori a 20.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del D.lgs 163/06 e della Parte III, del DPR 207/2010. .

PARTE V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 15

Lavori d'urgenza e provvedimenti in caso di somma urgenza

15.1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

15.2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Direzione IGEI per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

15.3 In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente punto, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

15.4 L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

15.5 Si applicano le altre disposizioni dell'art. 176 del DPR 207/2010 per quanto concerne la definizione del prezzo delle prestazioni, la perizia giustificativa dei lavori, la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

PARTE VI
ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI PER AFFIDAMENTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

Articolo 16

Requisiti

- 16.1** L'affidatario di lavori, servizi o forniture in economia dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità morale (artt. 38-39 D.lgs 163/06) e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (art. 40 e ss. D.lgs 163/06) prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 16.2** Il responsabile del procedimento provvede, in ordine ad ogni singola procedura, ad individuare i requisiti occorrenti tenuto conto della natura e dell'importo del contratto.
- 16.3** Il possesso dei requisiti è attestato dai concorrenti mediante apposite certificazioni ovvero con dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- 16.4** Il responsabile del procedimento e la Direzione IGEI possono verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti e dall'aggiudicatario. Nei confronti di quest'ultimo si procede in ogni caso a richiedere la comprova dei requisiti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17

Garanzie

Il responsabile del procedimento stabilisce le eventuali garanzie da richiedersi per i singoli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi e nelle forme previste dalla normativa vigente e tenendo conto della tipologia, della natura e dell'importo della prestazione. La richiesta di eventuali garanzie è esplicitata in lettera di invito.

Articolo 18

Formalizzazione dell'affidamento - Clausole sulla tracciabilità

- 18.1** Gli affidamenti in economia sono formalizzati tramite scrittura privata, che può anche consistere in una lettera d'ordine che riporta i contenuti della lettera di invito e dell'offerta, sottoscritta per accettazione dall'affidatario.
- 18.2** Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 18.3** La scrittura deve in ogni caso riportare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.:
- l'impegno dell'operatore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale IGEEI effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
 - l'assunzione da parte dell'operatore medesimo di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge 136/2010 pena la nullità del contratto;
 - il codice identificativo della procedura "CIG" nonché, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP";
 - la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate vengano svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico o di altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni.

Articolo 19

Pubblicità

- 19.1** Le procedure in economia non sono soggette agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'art. 122 e 124 del D.lgs 162/06.
- 19.2** Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione di un codice identificativo gara - CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP/CUP", con attribuzione del codice unico di progetto - CUP -.
- Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e

contabile inerente l'acquisizione in economia, ai sensi della normativa vigente.

19.3 Gli affidamenti di lavori in economia mediante cottimo fiduciario sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento, ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente per importi pari o superiori a € 40.000,00 oltre IVA

19.4 I contratti di valore superiore ad euro 40.000,00, comunque formalizzati, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto nelle disposizioni emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Articolo 20

Norme di rinvio

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.lgs 163/06 e del D.P.R. 207/2010.

Data e firma

ALLEGATO A
BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

.....
.....
.....

ALLEGATO B

SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

.....

.....

.....